

# VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PERIODO APRILE - NOVEMBRE 2011 PER I LAVORATORI DELLE IMPRESSE ARTIGIANE DEL LEGNO - ARREDAMENTO DEL VENETO

Il giorno 20 aprile 2011, presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto in Marghera Venezia

tra

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal presidente Giuseppe Sbalchiero, dal presidente regionale di categoria Sig. Donato Pedron con l'assistenza del segretario regionale Patrizio Morettin, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto ed Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal dirigente regionale di categoria Pozzebon Gianluca, assistito dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **FILCA- CISL** rappresentata dal Segretario Generale regionale Salvatore Federico;

la **FILLEA - CGIL** rappresentata dal Segretario generale sig. Leonardo Zucchini;

la **FENEAL - UIL** rappresentata dal Segretario regionale sig. Alberto Ghedin;

è stata stipulata la seguente intesa:

Visto

- che il punto 2) del contratto regionale di lavoro del 11 ottobre 2010, per i dipendenti delle imprese artigiane del settore del legno ed arredamento artigiano del Veneto prevede l'Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008", ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento giugno 2010 /gennaio 2011;

- che il medesimo articolo prevede per l'erogazione dell'EET che le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l'andamento positivo di almeno due dei parametri individuati nel medesimo periodo di riferimento;

Le parti verificato che (fonte Ebav) :

⊙ il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto - EBAV registra una variazione negativa pari al - 5,6% nel periodo di riferimento (giugno 2010 /gennaio 2011) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (giugno 2009 /gennaio 2010);

⊙ il numero dei lavoratori registra un saldo negativo di – 6,6% nel periodo di riferimento (giugno 2010 /gennaio 2011) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (giugno 2009 /gennaio2010);

⊙ che due dei tre parametri (imprese / lavoratori) , pur essendo negativi, rientrano comunque nei limiti fissati dal contratto regionale di lavoro del 11 ottobre 2010 per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo giugno2010 - gennaio 2011;

concordano quanto segue:

**1)- Dal 01 APRILE 2011 e fino al 30 NOVEMBRE 2011**, verrà erogato per tutte le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate ai dipendenti (quadri, impiegati e operai, ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore artigiano del Legno ed Arredamento nel periodo di riferimento (giugno 2010 /gennaio 2011), l'elemento economico territoriale seguente:

LIVELLI	E.E.T. (quota mensile) dal 01 aprile 2011 al 30 novembre 2011	E.E.T. (quota oraria) dal 01 aprile 2011 al 30 novembre 2011
<b>A-S</b>	<b>53,71</b>	<b>0,30868</b>
<b>A</b>	<b>48,55</b>	<b>0,27902</b>
<b>B</b>	<b>41,32</b>	<b>0,23747</b>
<b>C SUPER</b>	<b>38,66</b>	<b>0,22218</b>
<b>C</b>	<b>36,15</b>	<b>0,20776</b>
<b>D</b>	<b>32,02</b>	<b>0,18402</b>
<b>E</b>	<b>28,92</b>	<b>0,16621</b>
<b>F</b>	<b>25,82</b>	<b>0,14839</b>

2) - Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 viene riconosciuto l'EET, a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 8 (otto) mesi nel periodo di riferimento.-


3) - L' EET è escluso ai fini del computo del TFR.-

4) Le Parti ribadiscono che l'EET previsto nel CCRL del 11.10.2010 ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente e dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011).-

5) - Per quanto non esplicitamente richiamato dal presente verbale si applicano le regole di cui al punto 2) del Contratto regionale di lavoro del 11 ottobre 2010.-

Letto, confermato e sottoscritto.


**CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**




**FILCA-CISL del Veneto**



**CNA del Veneto**



**FILLEA CGIL del Veneto**



**CASARTIGIANI Veneto**



**FeNEAL UIL del Veneto**

